

PROPOSTA DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI FISICO

Gruppo di Lavoro Società Italiana di Fisica¹
30 gennaio 2006

INDICE

- Art. 1. (Titolo professionale)
- Art. 2. (Requisiti per l'esercizio dell'attività professionale di Fisico)
- Art. 3 (Istituzione dell'albo)
- Art. 4 (Attività professionali)
- Art. 5 (Iscrizione nella sezione A e relative prove dell'esame di Stato)
- Art. 6 (Iscrizione nella sezione B e relative prove dell'esame di Stato)
- Art. 7 (Esame di Stato)
- Art. 8 (Tirocinio)
- Art. 9 (Condizioni per l'iscrizione all'albo)
- Art. 10 (Modalità di iscrizione all'Albo)
- Art. 11 (Iscrizioni nell'albo di professori e ricercatori universitari e di ricercatori degli Istituti nazionali di ricerca)
- Art. 12 (Istituzione dell'Ordine dei fisici)
- Art. 13 (Iscrizione all'albo)
- Art. 14 (Cancellazione dall'albo)
- Art. 15 (Consiglio regionale dell'ordine)
- Art. 16 (Presidente del consiglio regionale dell'ordine)
- Art. 17 (Riunione del consiglio regionale dell'ordine)
- Art. 18 (Comunicazioni. delle decisioni del consiglio regionale dell'ordine).
- Art. 19 (Scioglimento del consiglio regionale dell'ordine)
- Art. 20 (Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale dell'ordine e in materia elettorale)
- Art. 21 (Termini per la presentazione dei ricorsi)
- Art. 22 (Decisioni sui ricorsi)
- Art. 23 (Elezione del consiglio regionale dell'ordine) -
- Art. 24 (Adunanza del consiglio regionale dell'ordine. Cariche)
- Art. 25 (Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale dell'ordine)
- Art. 26 (Sanzioni disciplinari)
- Art. 27 (Procedimento disciplinare).
- Art. 28 (Consiglio nazionale dell'ordine)
- Art. 29 (Vigilanza del Ministero di grazia e giustizia)
- Art. 30 (Equipollenza dei titoli)
- Art. 31 (Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali in sede di prima applicazione della legge)
- Art. 32 (Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge)
- Art. 33 (Copertura finanziaria)

¹ S. Focardi, G. Gialanella, G. Piragino, E. Predazzi, A. Stella

Art. 1.
(Titolo professionale)

1. Il titolo di fisico spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di fisico, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività professionale di fisico)

1. Per esercitare la professione di fisico è necessario avere conseguito la relativa abilitazione ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.
2. L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione.
3. I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

Art. 3
(Istituzione dell'albo)

1. E' istituito l'albo professionale dei fisici.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 2229 del codice civile.
3. Il professionista iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato
4. Il professionista iscritto nell'albo non può, senza giusta causa, rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragioni della propria professione.
5. Nell'albo professionale dell'ordine dei fisici sono istituite la sezione A e la sezione B. La sezione A è ripartita nei seguenti settori:
 - a) Fisica industriale, dei materiali e dell'informazione
 - b) Fisica dell'ambiente e del territorio.
 - c) Fisica medica
6. Con riferimento al comma 5, agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) fisico industriale, dei materiali e dell'informazione;
 - b) fisico dell'ambiente e del territorio
 - c) fisico medico
7. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di fisico junior
8. L'iscrizione all'albo professionale dei fisici è accompagnata dalle dizioni: "Sezione dei fisici - settore industriale, dei materiali e dell'informazione"; " Sezione dei fisici – settore dell'ambiente e del territorio"; " Sezione dei fisici - settore fisica medica"; Sezione dei fisici juniores".

Art. 4
(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali. Le principali attività, ripartite tra i settori, sono le seguenti:

per tutti i settori:

- a) coordinamento e supervisione delle attività dei fisici junior;
- b) attività di sperimentazione, ricerca, formazione e aggiornamento nei settori scientifici disciplinari di tipologia fisica;
- c) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini fisiche; anche finalizzate ad attività di ricerca;
- d) consulenze e pareri in materia di fisica pura e applicata;
- e) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti fisici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

per il settore "fisica industriale, dei materiali e dell'informazione":

- a) progettazione e realizzazione di laboratori e di impianti fisici industriali, compresi gli impianti pilota per la produzione e la trasformazione di materiali metallici, polimerici, ceramici e semiconduttori, vetrosi e compositi per applicazioni in campo chimico, meccanico, aerospaziale, elettrico, elettronico, delle telecomunicazioni, dell'energia, dell'edilizia, dei trasporti, agro-alimentare, biomedicale, ambientale e dei beni culturali;
- b) analisi con metodiche fisiche (spettroscopiche, nucleari, ottiche, Mossbauer,), anche con metodi innovativi e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza e loro validazione; ottimizzazione delle prestazioni funzionali e strutturali di manufatti realizzati con le diverse tipologie di materiali, relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
- c) tecnologie fisiche per analisi di sistemi complessi. Applicazione delle tecniche computazionali nella simulazione, modellizzazione e validazione di fenomeni e sistemi integrati complessi.
- d) misure fisiche e tecniche informatiche utilizzabili a fini applicativi; rivelazione, analisi ed elaborazione di segnali fisici; strumentazione per misure elettroniche; interfacciamento tra strumentazioni di misura ed elaboratori digitali; sistemi di controllo per acquisizione ed analisi delle immagini; tecniche di programmazione multimediali;
- e) applicazione delle tecniche computazionali nella simulazione, modellizzazione e validazione di fenomeni e sistemi integrati complessi; programmi di simulazione del comportamento di sistemi complessi software per la gestione di reti di calcolatori

per il settore "fisica dell'ambiente e del territorio":

- a) procedure tecnico-analitiche e di controllo e analisi, in particolare per la radioattività, delle acque potabili e minerali e di merci destinate all'alimentazione;
- b) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze radioattive contenute o presenti in recipienti, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro;
- c) radioprotezione e tecnologie nucleari;
- d) tecnologie fisiche per beni culturali e applicazioni forensiche.
- e) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;

- f) studi d'impatto ambientale, limitatamente agli aspetti fisici, per la VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale) e per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica);
- g) modellistica delle componenti ambientali relative alla esposizione a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; individuazione e definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;

per il settore "fisica medica":

- a) valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite ai pazienti sottoposti ad indagini diagnostiche o a trattamenti terapeutici con radiazioni ionizzanti o non ionizzanti;
 - b) controlli di qualità degli impianti per la prevenzione, diagnosi e cura;
 - c) analisi, parametrizzazione, misura e valutazione degli agenti fisici e dei processi biofisici finalizzati alle applicazioni diagnostiche e terapeutiche;
 - d) la caratterizzazione fisica degli organismi viventi e del loro habitat, nonché valutazione dell'impatto di eventi e agenti fisici naturali e artificiali sugli organismi viventi e sull'ambiente, con particolare riguardo alle applicazioni intese a prevenire, proteggere e controllare i relativi rischi sanitari;
 - e) Tecnologie fisiche per biomedicina.
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate o su sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva. Le principali sono le seguenti:
- a) applicazioni tecnologiche a livello industriale e di laboratorio di strumentazione per misure elettroniche, di sistemi di controllo per acquisizione e analisi delle immagini;
 - b) attività di modellizzazione e analisi e relative implicazioni informatico-fisiche, con impiego di software per strumentazioni di misura e gestione di reti di calcolatori, per misure fisiche a fini applicativi;
 - c) supporto scientifico ad attività industriali, sanitarie, concernenti l'ambiente, il risparmio energetico e i beni culturali
 - d) conduzione e gestione di apparecchiature complesse in industrie, enti pubblici e aziende ospedaliere.
3. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale ai fisici iscritti nell'albo, né quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.

Art. 5

(Iscrizione nella sezione A e relative prove dell'esame di Stato)

1. L'iscrizione in tutti i settori della sezione A, con esclusione del settore "fisica medica", è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. L'iscrizione al settore "fisica medica" della sezione A è subordinata al conseguimento del diploma di specializzazione in Fisica medica.
3. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto:
 - a) il possesso della laurea magistrale Classe 20/S – Fisica;
 - b) il compimento di un tirocinio di durata annuale, svolto secondo le modalità previste dall'art. 8.
4. Per gli iscritti della sezione A che richiedano l'iscrizione ad altro settore della medesima sezione, diverso dal settore "fisica medica", il tirocinio di cui alla lettera b) del comma precedente è ridotto a sei mesi.

5. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti le attività professionali di cui all'art. 4, relative al settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
 - b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
 - c) una prova pratica nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
 - d) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale;
6. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta.
7. Per gli iscritti ad un settore della sezione A che richiedono l'iscrizione ad altro settore, diverso dal settore "fisica medica", l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 6

(Iscrizione nella sezione B e relative prove dell'esame di Stato)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto:
 - a) il possesso della laurea Classe 25-Scienze e tecnologie fisiche
 - b) il compimento di un tirocinio di durata annuale, svolto secondo le modalità previste dall'art. 8.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti le attività professionali di cui all'art. 4;
 - b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la Classe 20/S – Fisica;
 - c) una prova pratica nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
 - d) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale.

Art. 7

(Esame di Stato)

1. Gli esami di Stato hanno luogo ogni anno in due sessioni indette per ciascun anno con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Non è consentito sostenere, nella stessa sessione, esami di stato per l'iscrizione a più di un settore della professione di fisico. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una delle sedi indicate nell'ordinanza con la quale è indetta la sessione d'esame.
2. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del MIUR ed è composta di un Presidente e di quattro membri.
3. Il presidente viene nominato tra i professori di I e II fascia, anche a riposo da non più di cinque anni appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove d'esame.
- 4 I membri effettivi vengono scelti da quattro terne, designate dall'ordine professionale dei fisici, così formate:

- a) una terna di professori universitari di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove d'esame;
- b) una terna di primi ricercatori o dirigenti di ricerca di Istituti nazionali di ricerca, iscritti alla sezione A dell'albo dei fisici;
- c) una terna di dirigenti di industrie o di Centri di ricerca, iscritti alla sezione A dell'albo dei fisici;
- d) una terna di professionisti iscritti alla sezione A dell'albo dei fisici, con non meno di dieci anni di servizio professionale.

5. Sono sedi di esami di Stato le università e gli Istituti universitari, prescelte dal MIUR tenuto conto di eventuali proposte del Consiglio nazionale dell'ordine.

6. Per ciascuna sede viene di regola nominata una sola commissione giudicatrice esame di abilitazione all'esercizio professionale per le due Sezioni.. Per l'esame dei candidati della sezione B un componente della commissione appartenente alla categoria dei liberi professionisti viene sostituito con un iscritto alla sezione B con non meno di dieci anni di servizio professionale.

7. Coloro che aspirano a essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di fisico sono tenuti a presentare domanda in carta semplice, contenente l'indicazione del luogo e della data di nascita, del luogo di residenza nonché l'indicazione della sezione e del settore della professione per cui chiedono di sostenere l'esame. La domanda, corredata dalla documentazione prevista dalla vigente normativa, deve essere presentata all'ufficio competente dell'Università presso la quale il candidato aspira a sostenere gli esami.

8. Al termine della sessione il presidente della commissione cura che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle università che abbiano loro rilasciate le lauree, affinché ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.

9. A coloro che hanno superato l'esame di abilitazione spettano le qualifiche di carattere professionale. Le università curano la redazione dei diplomi, che contiene l'indicazione della sezione e del settore, su modelli predisposti dal Ministero.

Art. 8 (Tirocinio)

1. Il tirocinio consiste nello svolgimento di attività di tipo pratico relativo alle competenze professionali di ciascun settore di cui all'art. 3. Esso è svolto in modo continuativo sotto la supervisione di un tutor iscritto all'albo da almeno cinque anni, presso una struttura pubblica o privata accreditata dall'ordine. Il tutor vigila sull'attività del tirocinante al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali e all'acquisizione di esperienze lavorative.

2. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 2041 del codice civile, al tirocinante non si applicano le norme per i dipendenti di studi professionali. Il consiglio dell'ordine regionale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante colloqui con questi.

3. Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi o mediante la frequenza di Master di I o II livello con modalità stabilite in accordi stipulati tra l'ordine e le università nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio Nazionale dell'ordine.

Art. 9
(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della UE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;
- b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
- c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione o del diploma di specializzazione in Fisica medica per l'iscrizione al settore "fisica medica";
- d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di fisici, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Art. 10
(Modalità di iscrizione all'Albo)

1. Per l'iscrizione all'Albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio regionale dell'ordine, di cui al successivo articolo 12, allegando i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

Art. 11
(Iscrizioni all'albo di professori e ricercatori universitari e di ricercatori degli Istituti nazionali di ricerca)

1. Nella sezione A dell'albo professionale dei fisici, con esclusione del settore "fisica medica", possono essere iscritti anche indipendentemente dai requisiti di cui alla lettera c) dell'articolo 9, i professori e i ricercatori universitari di Area fisica e i ricercatori degli Istituti nazionali di ricerca in possesso della laurea magistrale Classe 20/S – Fisica o della laurea in Fisica del previgente ordinamento. La commissione per l'esame di Stato di cui all'articolo 7 valuta la corrispondenza tra le attività svolte e i settori di cui all'art. 3.

Art. 12
(Istituzione dell'ordine dei fisici)

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei fisici. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

Art. 13
(Iscrizione all'albo)

1. Il Consiglio regionale dell'ordine, di cui al precedente articolo 12, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

3. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.
4. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.
5. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.
6. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Art. 14
(Cancellazione dall'albo)

1. Il consiglio regionale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:
 - a) nei casi di rinuncia dell'iscritto:
 - b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 8 , salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.
2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 2.

Art. 15
(Consiglio regionale dell'ordine)

1. Il consiglio regionale dell'ordine dei fisici è formato di un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:
 - a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
 - b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
 - c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
 - d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
2. Il predetto consiglio è composto secondo quanto previsto nella seguente tabella:

Iscritti all'albo	Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
<100	7	6	1	Fino al 29%
		5	2	Dal 29,01% al 43%
		4	3	Dal 43,01% in poi
>100 <500	9	8	1	Fino al 22%
		7	2	Dal 22,01% al 33%
		6	3	Dal 33,01% al 44%
		5	4	Dal 44,01% in poi
>500 <1500	11	10	1	Fino al 18%
		9	2	Dal 18,01% al 27%
		8	3	Dal 27,01% al 36%
		7	4	Dal 36,01% al 45%
		6	5	Dal 45,01% in poi
>1500	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%

		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi

3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.
4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e non possono essere eletti per più di due volte consecutive.
5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.
6. Il consiglio regionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere;
 - b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri ove fosse necessario;
 - c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
 - d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
 - e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
 - f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
 - g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale, ove sono richiesti;
 - h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
 - i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 29;
 - j) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.
 - k) stabilisce le tariffe professionali degli onorari minime relative alle attività del fisico individuate dal nomenclatore elaborata dal Consiglio nazionale dell'ordine. Stabilisce inoltre le tabelle delle indennità e i criteri per il rimborso delle spese.
 - l) promuove iniziative atte a favorire la formazione culturale e l'aggiornamento professionale dei fisici nonché il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 16

(Presidente del consiglio regionale dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.
2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

Art. 17

(Riunione del consiglio regionale dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 18

(Comunicazioni. delle decisioni del consiglio regionale dell'ordine).

1. Le decisioni del consiglio regionale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 19

(Scioglimento del consiglio regionale dell'ordine)

1. Il consiglio regionale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 20

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale dell'ordine e in materia elettorale)

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

Art. 21

(Termini per la presentazione dei ricorsi)

1. I ricorsi di cui all'articolo 20 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Art. 22
(Decisioni sui ricorsi)

1. -Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 20, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

Art. 23
(Elezione del consiglio regionale dell'ordine) -

1. L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.
4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.
6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.
7. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge,

nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo dei quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

Art. 24

(Adunanza del consiglio regionale dell'ordine. Cariche)

1. Il presidente del consiglio regionale dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine e al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 28.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

Art. 25

(Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale dell'ordine)

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto il consiglio regionale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine e al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 17.

Art. 26

(Sanzioni disciplinari)

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) avvertimento;
 - b) censura;
 - c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
 - d) radiazione.
2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.
3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 18.

Art. 27
(Procedimento disciplinare).

1. Il consiglio regionale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Nell'esercizio di tale funzione il consiglio è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.
3. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
4. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
5. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi, giudica il consiglio regionale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.
6. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.
7. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.
8. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.
9. Nel caso di incompatibilità di giudizio in sede regionale oppure in caso di possibilità di ricasazione il procedimento disciplinare può essere trasferito all'ordine regionale viciniore.

Art. 28
(Consiglio nazionale dell'ordine)

1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei fisici è costituito di quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dall'ultima riga della tabella di cui all'art 15. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini regionali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e non possono essere eletti per più di due volte consecutive.
3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio regionale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione, l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un ulteriore voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un ulteriore voto ogni trecento oltre i seicento iscritti.
5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine regionale. A tal fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato, ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.
6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.
7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.
8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.
10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente, tra gli iscritti nella sezione A dell'albo, un vice presidente, un segretario e un tesoriere..
11. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
12. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.
13. Il Consiglio nazionale dell'ordine, esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;
 - b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
 - c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;
 - d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale,
 - e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;
 - f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
 - g) propone il nomenclatore delle attività proprie del fisico da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

- h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

Art. 29

(Vigilanza del Ministero di grazia e giustizia)

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale dai fisici.

Art. 30

(Equipollenza dei titoli)

1. All'esame di stato di cui all'articolo 5 e 6 della presente legge possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in fisica conseguiti presso istituzioni universitarie estere che siano riconosciute, con decreto del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in fisica conseguita nelle università italiane.

NORME TRANSITORIE

Art. 31

(Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali in sede di prima applicazione della legge)

1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma dell'articolo seguente.
2. Il commissario entro tre mesi indice le elezioni per i consigli regionali dell'ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 32

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge)

1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31:
- a) ai dirigenti fisici che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di dipendenti da strutture del Servizio Sanitario Nazionale per il settore "fisica medica";
 - b) ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline fisiche nelle università italiane e ai ricercatori degli Istituti nazionali di ricerca in possesso della laurea magistrale Classe 20/S – Fisica o della laurea in Fisica del previgente ordinamento, per il settore "Fisica industriale, dei materiali e dell'informazione";

- c) ai laureati in fisica iscritti nell'elenco nominativo degli esperti qualificati per la sorveglianza fisica di radioprotezione, istituito presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, per il settore “Fisica dell'ambiente e del territorio”.

Art. 33
(Copertura finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31 e 32 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.